

REGOLAMENTO (CE) N. 1481/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2006

che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2390/1999 della Commissione, del 25 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1663/95 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione Garanzia ⁽²⁾, è abrogato, con effetto dal 16 ottobre 2006, dal regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR ⁽³⁾.
- (2) Per quanto riguarda la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, occorre stabilire, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006,

la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento e le modalità per la loro trasmissione alla Commissione.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 885/2006 e le modalità per la loro trasmissione alla Commissione sono definite negli allegati I (Tabella delle X), II (Specifiche tecniche per la trasmissione dei file al FEAOG), III (Promemoria) e IV (Struttura dei codici bilancio FEASR [F109]) del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

⁽²⁾ GU L 295 del 16.11.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1359/2005 (GU L 214 del 19.8.2005, pag. 11).

⁽³⁾ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.